

mitato ai soli incarichi di « vertice », della revocabilità degli stessi da parte del nuovo governo che subentra al precedente;

il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali, che devono tenere conto delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e capacità professionali del soggetto, anche in relazione ai risultati da questo conseguiti in precedenza;

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, attribuisce all'Ufficio del responsabile del ruolo unico dei dirigenti » il compito di organizzare ed assicurare, in collegamento con le amministrazioni interessate, gli adempimenti necessari alla mobilità dei dirigenti ed al conferimento agli stessi degli incarichi dirigenziali —:

quali principi e criteri sono stati adottati — dall'entrata in vigore della nuova normativa — per l'affidamento degli incarichi dirigenziali di prima fascia nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

quali sono le motivazioni che stanno inducendo la Presidenza del Consiglio dei ministri a conferire a dirigenti della seconda fascia incarichi di prima fascia per funzioni sino ad ora espletate da dirigenti di prima fascia tuttora in pieno possesso dei requisiti tecnici e giuridici per continuare a svolgere le attività ad essi assegnate dalle precedenti amministrazioni;

se siano state correttamente rispettate le percentuali stabilite nel decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di prima fascia a dirigenti di seconda fascia e/o a persone esterne alla pubblica amministrazione;

quali sono i motivi, alla luce dei numerosi incarichi conferiti a persone esterne alla pubblica amministrazione, che non hanno consentito e non consentirebbero di affidare incarichi dirigenziali al

personale di ruolo dell'amministrazione, soprattutto a quello altamente specializzato;

quali urgenti provvedimenti gli interrogati intendano adottare per rendere effettivamente funzionale ed operativo l'« ufficio del responsabile del ruolo unico dei dirigenti », che, chiamato a ricollocare i dirigenti rimasti senza contratto, non adempie con solerzia ai compiti assegnatigli;

quali altre urgenti iniziative gli interrogati intendano assumere per modificare l'intera normativa che disciplina la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali, la quale, oltre a presentare numerosi profili di incostituzionalità, ha dimostrato, fin da subito, di non essere applicabile e di essere giustamente avversata da quasi tutti i dirigenti dello Stato che la riforma voluta dal ministro Bassanini ha asservito al potere politico. (4-31038)

* * *

AMBIENTE

Interrogazioni a risposta scritta:

FIORI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la pineta monumentale di Fregene (Fiumicino) è in stato di completo abbandono e di totale degrado, coperta da rifiuti, da mucchi di vegetazione ed erbe dissecate, invasa da insetti e con pini pericolanti;

tale situazione è gravemente pericolosa per l'incolumità e l'igiene pubblica e comporta forti rischi d'incendio —:

se il dovere di ordinaria e straordinaria manutenzione spetta al comune di Fiumicino e all'ente proprietario, c'è però un preciso dovere di vigilanza e controllo del ministero dell'ambiente ai sensi delle leggi 1089/39, 1497/39 e 490/99;

quali iniziative e provvedimenti il Ministro interrogato intenda assumere per

impedire che si ripeta per la pineta di Fregene quanto è accaduto per la pineta di Ostia e che si verifichino altri fatti dannosi per l'incolumità e la salute delle persone o che, comunque, si determini un grave danno ambientale. (4-31036)

FIORI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nell'incendio del 4 luglio 2000 è andata distrutta larga parte della pineta di Castelfusano in Roma con un inestimabile danno ecologico-ambientale. È preciso dovere del comune di Roma (proprietario della pineta) vigilare su di essa affinché gli incendi non si verifichino e per prevenire e controllare senza indugi i focolai d'incendio (di origine colposa e dolosa) che dovessero insorgere;

trattandosi di beni di importante interesse ambientale, le leggi n. 1089/39 e n. 1497/39 e il decreto legislativo n. 490/99 pongono anche a carico del ministero dell'ambiente un dovere di vigilanza, di prevenzione e di controllo a tutela del buon mantenimento della pineta suddetta;

al contrario, nonostante gli allarmi più volte dati (vedi ad esempio « Corriere della Sera » del 6 luglio, pag. 48 della cronaca di Roma) e le particolari condizioni climatiche nessuna adeguata attività di vigilanza è stata effettuata;

addirittura sembra sia stata riscontrata l'inefficienza del pur insufficiente servizio dei bocchettoni antincendio —:

se abbia avviato una inchiesta per l'accertamento delle responsabilità degli uffici comunali e ministeriali, centrali e periferici, per l'omessa predisposizione di strutture antincendio e per l'omessa attività di prevenzione, vigilanza e controllo;

se abbia inviato una relazione alla procura regionale della Corte dei conti per l'accertamento delle connesse responsabi-

lità amministrative e per le conseguenti azioni per il risarcimento dei danni.

(4-31040)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

DI ROSA e REPETTO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la Colonia Fara, situata in una delle zone ambientalmente più pregiate del Tigullio, è stata trasferita dalla regione Liguria al comune di Chiavari con il vincolo che, quale bene patrimoniale indisponibile, fosse destinata per fini di servizio pubblico;

l'amministrazione comunale di Chiavari ha manifestato, fin dal 1994, la volontà di destinarla a fini residenziali (« seconde case »), approvando un progetto in tal senso;

il Sovrintendente per i beni ambientali e architettonici della Liguria, in ciò sollecitato da un movimento di opinione pubblica e dalla sezione del Tigullio di Italia Nostra, ha chiesto e ottenuto dal ministero dei beni e delle attività culturali che all'immobile fosse riconosciuto (decreto 28 settembre 1996) l'interesse monumentale ex articolo 4 legge 1089/1939, in quanto edificio di proprietà di ente pubblico di notevole interesse storico e artistico;

l'amministrazione comunale di Chiavari insisteva nei suoi propositi e poneva all'asta l'immobile (26 ottobre 1999) per una concessione di 99 anni al fine di eludere il divieto alla vendita posto dalla legge finanziaria 1999 (articolo 32 legge 448/98) che prevedeva un regolamento, tuttora in corso di approvazione, di disciplina delle vendite dei beni di valore storico;

Italia Nostra ricorreva al Tar Liguria, sostenuta con ricorso *ad adiuvandum*